

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Riva del Garda avv. Marcello Mancini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. OMISSIS del Ruolo Generale dell'anno 2016 e promossa con atto di citazione notificato in data 11.04.2016

da

CLIENTE

- attore

contro

BANCA SPA FINANZIATRICE

- convenuta -

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE

1) Accertare il diritto dell'attore alla restituzione degli oneri contrattuali e di conseguenza, previa dichiarazione della nullità parziale del contratto;

2) Condannare la società convenuta al pagamento delle seguenti somme;

A) 2.989,63 euro (5.354,57/120x67 -131,32) per commissione maturate tenuto conto di euro 131,32 stornati con il conteggio estintivo;

B) 223,33 euro (400,00/120x67) per spese non maturate;

C) 148,89 euro (266,68/120x67) per premio non goduto, per un totale di € 3.230,53.

3) Condannare al pagamento delle spese di causa in favore dei procuratori antistatari ex art.93, c.p.c..

DI PARTE CONVENUTA

In via preliminare: accertare il difetto di legittimazione passiva in capo a BNAC ASPA FINANZIATRICE con riferimento alla domanda di restituzione dell'onere assicurativo richiesto da parte attrice;

In via principale: respingere tutte le domande *ex adverso* formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;

In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, determinare l'importo dovuto da BANCA SPA FINANZIATRICE al cliente, tenuto conto della necessaria distinzione tra oneri *up front* e oneri *recurring*, nonché detraendo dall'importo dovuto la somma già versata da BANCA SPA FINANZIATRICE al cliente pari ad euro 131,32.

Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre accessori come per legge

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Sentenza, Giudice di Pace di Riva del Garda, Avv. Marcello Mancini n. 35 del 12 giugno 2017

Si osserva e precisa che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo in applicazione della norma dettata dall'art. 132 c.p.c..

La domanda verte sull'accertamento del diritto alla restituzione delle voci commissionali corrisposte a BANCA SPA, a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento mediante cessione del quinto della retribuzione mensile dell'attore CLIENTE con contratto astretto in data 03.12.2009.

Tale diritto, trova fondamento nel principio di equa riduzione del costo del finanziamento, riconosciuto in capo ai consumatori dalle norme del testo unico bancario già prima della novella intervenuta nel 2010.

Le norme in materia prevedevano e prevedono che le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario.

Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione al costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.

Dal canto loro, le disposizioni attuative del suddetto principio, contenute nella Delibera CICR 8 luglio 1992, all'art. 3, comma 1, prevedevano che: *"Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo"*. Rispetto al previgente quadro normativo, dunque, la disposizione dell'art. 125-sexies T.U.B. attualmente in vigore appare confermativa del principio già stabilito in maniera espressa dall'ordinamento previgente, senza che possa porsi al riguardo alcuna questione in merito alla corretta applicazione del principio di irretroattività della legge di cui all'art. 11 disp. prel. cod. civ.

Ne discende che deve essere riconosciuto in favore dell'attore il diritto alla retrocessione delle voci commissionali, nella parte in cui queste non fossero ancora maturate al momento del pagamento anticipato e quindi dell'estinzione anticipata del finanziamento de quo ovvero aprile 2014.

Depongono in tal senso le disposizioni contenute negli indirizzi del Governatore della Banca d'Italia emanati per i soggetti operanti nel comparto della cessione del quinto dello stipendio dapprima nel 2009 e successivamente nel 2011.

Per queste, infatti, non può porsi la questione relativa alla efficacia delle leggi nel tempo, sostanziandosi in disposizioni volte semplicemente ad offrire indicazioni operative per gli intermediari, allo scopo di conformare ai richiamati principi i propri comportamenti e prassi negoziali.

La prassi contrattuale non consente di poter operare una sicura differenziazione tra attività soggette a maturazione nel tempo, durante l'intero svolgimento del rapporto contrattuale (cc.dd. *recurring*), e quelle invece destinate ad esaurirsi nella fase preliminare e prodromica alla concessione del prestito (cc.dd. *up front*): ciò, di fatto, impedendo per un verso di rendere adeguatamente informato il consumatore sui costi effettivi del finanziamento cui accede e, per altro verso, non lo rende edotto degli importi ripetibili in caso di estinzione anticipata.

In conseguenza della richiamata distinzione, si è così operata la distinzione tra commissioni ripetibili e non: solo le prime, infatti, possono formare oggetto di rimborso nella quota relativa alla vita residua del finanziamento estinto anticipatamente (in assenza di ulteriori criteri di restituzione contrattualmente stabiliti ed oggettivamente incensurabili).

Sentenza, Giudice di Pace di Riva del Garda, Avv. Marcello Mancini n. 35 del 12 giugno 2017

Nel caso di specie, il contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione "pro-solvendo" di n. 120 quote della retribuzione mensile prevedeva la corresponsione di una commissione complessivamente pari ad € 5.354,57.

Di questa commissione ai fini che qui interessano non appare retrocedibile la commissione di cui al punto a2 del contratto per €. 1.262,40 poiché essa individua con certezza, ad avviso del giudicante, l'attività svolta per la conclusione del contratto e quindi un costo *up front* essendo destinato ad esaurirsi nella fase preliminare e prodromica alla concessione del prestito.

Il costo residuo della commissione, ovvero € 4.092,17 appare invece retrocedibile parzialmente poiché la formulazione della disposizione di cui alla lettera al del contratto appare equivoca, poiché comprensiva della remunerazione di attività di natura eterogenea, non tutta riconducibile alla fase prodromica alla concessione del prestito, ad es: "gli oneri per conversione o la convertibilità da variabile a fisso gli oneri per l'acquisizione della relativa provvista".

Dinanzi a tali generiche formulazioni, il giudicante intende riconoscere il diritto alla restituzione dei relativi importi, calcolati secondo il metodo proporzionale alla vita residua del finanziamento.

Pertanto, a fronte dell'importo di € 4.092,17 l'operazione che deve effettuarsi è la seguente: € 4.092,17:120x67 (€ 2.284,70) — 131,32 (già stornati) = 2.153,38.

In merito alla richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di premio assicurativo la convenuta BANCA SPA eccepisce il difetto di legittimazione passiva a seguito della disciplina intervenuta con l'entrata in vigore della legge n. 221/2012, la quale prevede che, in riferimento alle polizze assicurative connesse a mutui o ad altri contratti di finanziamento al consumo, in caso di estinzione anticipata, le imprese di assicurazione siano obbligate a corrispondere la quota parte del premio integralmente versato in loro favore.

La norma sul punto, ovvero l'art. 22 commi 15-quater e 15-sexies, è chiara: 15-quater.

Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (15-septies).

Il presente articolo si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tal caso le imprese aggiornano i contratti medesimi sulla base della disciplina di cui ai commi da 15-quater a 15-sexies.

Benché vi siano orientamenti diversi, l'odierno giudicante ritiene di accogliere l'eccezione del difetto di legittimazione passiva della convenuta dovendo la domanda di retrocessione parziale dei costi di polizza essere rivolta alla compagnia assicuratrice.

L'attore chiede, altresì la retrocessione della somma versata a titolo di spese.

Detta domanda, per il principio già esposto in materia di costi complessivi di commissione, deve essere accolta anche perché la dicitura "spese varie" non appare idonea a chiarire la natura e la collocabilità temporale delle suddette.

Pertanto, al fine di determinare l'importo di spese retrocedibili è corretto il seguente calcolo: € 400,00:120 x 67 e quindi € 223,11. In esito alla lite le spese andranno liquidate in favore dell'attrice nella misura della metà del complessivo importo di € 995,00 così determinato: fase studio € 225,00,

Sentenza, Giudice di Pace di Riva del Garda, Avv. Marcello Mancini n. 35 del 12 giugno 2017

fase introduttiva € 240,00, fase istruttoria, fase decisionale € 405,00, oltre spese per € 125,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Riva del Garda definitivamente pronunciando nella causa sopra promossa, ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede;

per le ragioni di cui in motivazione:

dichiara preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della convenuta BANCA SPA con riferimento alla domanda di retrocessione del costo assicurativo;

accertato il diritto dell'attore CLIENTE alla restituzione parziale degli oneri contrattuali di cui alla domanda, condanna BANCA SPA al pagamento in restituzione a CLIENTE dell'importo di € 2.376,49, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Liquida in favore dell'attore CLIENTE le spese di lite nella misura della metà del complessivo importo di € 995,00 oltre accessori di legge.

Ciò ai sensi dell'art. 93 c.p.c in favore dei difensori antistatali.

Così deciso in Riva del Garda il 09.12.2016

**Il Giudice di Pace
Avv. Marcello Mancini**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*